

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa hanno voluto porre in essere, si propone di rendere più semplice ed agevole l'adozione dei minori di 18 anni, disancorandola dai principi tradizionali secondo i quali l'adozione è prevalentemente un mezzo per attenuare il disagio morale ed affettivo delle famiglie prive di discendenza di sangue e che la condizionano a cautele rigorose in difesa della famiglia legittima.

I criteri che tale Convenzione attua si informano pertanto al prevalente interesse morale e materiale del minore ad inserirsi in un nucleo familiare che lo educi e lo mantenga e nel quale possa esprimere la propria personalità libero dai pregiudizi che condizionano lo sviluppo e l'evoluzione dei minorenni abbandonati.

Le deroghe più importanti al sistema tradizionale per conseguire i predetti scopi sono: a) la riduzione dell'età richiesta per

adottare (portata da un minimo di 21 ad un massimo di 35 anni); b) la facoltà di derogare a tale limite quando sussistano circostanze eccezionali; c) la definitiva rottura dei rapporti tra l'adottato ed i propri ascendenti naturali; d) l'esclusione del divieto di adottare per coloro che hanno già figli legittimi; e) la possibilità di adottare anche i propri figli illegittimi; f) la consacrazione della illiceità di ogni specie di compenso quale corrispettivo dell'assenso all'adozione da parte dei parenti del minore.

Il contrasto di fondo tra alcune di queste regole e la disciplina sull'adozione contenuta nel nostro codice civile, contrasto che in un primo tempo ha creato notevoli difficoltà ai negoziati, si è notevolmente attenuato con l'andata in vigore della legge sull'adozione speciale del 1967, che indubbiamente ha attenuato notevolmente il rigore del nostro sistema per quanto riguarda l'adozione dei minori.

È appunto in considerazione dell'entrata in vigore di questa nuova normativa che l'Italia ha chiesto ed ottenuto che nella Convenzione fosse inserita una norma che consente, ai Paesi che abbiano più di una forma di adozione, la facoltà di applicare ad una sola di esse le disposizioni che rivestano un carattere più spiccatamente innovativo (art. 24).

Tra queste ultime, due conservano tuttavia carattere contrastante anche con il più ampio spirito della legge sull'adozione speciale, vale a dire la facoltà di adottare i propri figli illegittimi e quella di adottare anche quando già si abbiano figli legittimi.

Per questi due punti, quindi, il Governo italiano si avvarrà della disposizione di cui all'articolo 25 della Convenzione che consente alle Parti contraenti di formulare al momento del deposito dell'atto di ratifica due riserve su disposizioni della parte obbligatoria della Convenzione stessa.

Tale limitazione ci consente infatti di aderire tempestivamente alla Convenzione senza addivenire ad una frettolosa modifica della legislazione nazionale e di potere, quindi, con maggiore ponderazione attuare i più moderni principi in materia di adozione nel generale processo evolutivo del diritto di famiglia, allineando il nostro Paese ai più progrediti ordinamenti europei.

Naturalmente quando la riforma sarà completata l'Italia potrà ritirare le proprie riserve, giusto il disposto dell'articolo 25, n. 2, della Convenzione.

La Convenzione, che mira soprattutto ad agevolare l'inserimento dei minori in famiglie disposte ad assumersi l'onere della loro educazione e del loro mantenimento, detta una serie di regole direttive che hanno lo scopo di uniformare i vari diritti interni sui precetti essenziali della materia.

In attuazione di tale intento vengono ridotti a dimensioni più modeste i limiti di età, minimo e massimo, per adottare, mentre viene sancita l'estinzione dei rapporti giuridici tra l'adottato e la famiglia di origine, salva la facoltà per le legislazioni nazionali di lasciare in vita gli obblighi e i diritti dei genitori in casi particolari.

La regola, che trova riscontro nella nostra normativa sull'adozione speciale, ha il chiaro intento di evitare che tardive pretese di

genitori, per lungo tempo disinteressati alla sorte dei figli, sconvolgano famiglie adottive ormai consolidate sia sotto il profilo affettivo sia sotto quello materiale.

È prevista una rigorosa e minuziosa inchiesta sia sull'adottante sia sull'adottato per accertare non solo la situazione economica del primo, ma anche l'idoneità dell'ambiente nel quale l'adottato dovrà andare a vivere, sotto il profilo morale, sociale ed affettivo; il tutto allo scopo di stabilire se l'adozione convenga all'interesse del minore.

La norma più significativa per i suoi aspetti innovativi è quella contenuta nell'articolo 12, che, dopo avere stabilito che una stessa persona può adottare un numero illimitato di minori, permette l'adozione anche a chi ha già figli legittimi e consente che si possano adottare anche i propri figli illegittimi.

Come si è detto, per quanto riguarda il nostro Paese, per questi che sono gli aspetti più audaci della nuova normativa, possono entrare in funzione le riserve che l'articolo 25, n. 1, consente ai vari Stati partecipanti.

Vengono poi dettate norme per la revoca dell'adozione, che si rimettono in massima parte alla disciplina interna vigente nei diversi Paesi.

La parte III della Convenzione, che non riveste carattere obbligatorio, ma è sostenuta soltanto da un generico impegno di prenderne in considerazione il contenuto da parte degli Stati firmatari (art. 2), contiene norme di carattere programmatico per quanto riguarda il periodo preadottivo, l'efficiente funzionamento degli organi preposti all'assegnazione dei minori a coloro che intendono adottarli, gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione ed, infine, alcune particolari cautele per evitare rivelazioni indiscriminate sul « fatto adottivo » e sulle origini naturali dell'adottato.

Si rende, ora, necessario provvedere all'inserimento della normativa nel nostro ordinamento interno mediante atto che abbia valore di legge formale trattandosi di modifiche alla legge civile.

Il disegno di legge, già presentato al Senato (Atto n. 1591), è decaduto per la fine della V legislatura. Viene riproposto nello stesso testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.